

Francesco Senatore

**Le scritture delle *universitates* meridionali.  
Produzione e conservazione**

Estratto da Reti Medievali Rivista, IX - 2008

<<http://www.retimedievali.it>>



Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo  
nell'Italia tardomedievale (XIV-XV secolo)

a cura di Isabella Lazzarini

Firenze University Press

## Le scritture delle *universitates* meridionali. Produzione e conservazione

di Francesco Senatore

Questo intervento presenta una classificazione empirica delle scritture, sciolte o in registro, che venivano prodotte o conservate da una *universitas* territoriale meridionale tra basso medioevo ed età moderna. Esso ritorna, con il proposito di un'ulteriore sistematizzazione, su quanto detto in un lavoro recente, cui mi permetto di rinviare per la bibliografia, qui ridotta al minimo<sup>1</sup>. Suddividerò gli atti in tre grandi categorie, individuate non in base alle tradizionali partizioni giuridico-diplomatistiche – documenti emanati da un'autorità pubblica; documenti privati, cioè atti notarili; atti d'ufficio<sup>2</sup> – ma al loro contenuto e allo scopo per il quale essi venivano prodotti e conservati. La tripartizione, riprodotta nella tabella 1, è mutuata dal linguaggio del tempo, che distingueva abitualmente tra *privilegi*, *cautele* e *scripture*. Ad esempio, la cassa dell'università di Lecce conteneva – recita una disposizione del cosiddetto codice di Maria d'Enghien – «privilegia, cautelas, instrumenta et omnes alias scripturas publicas vel privatas ipsius universitatis», che ogni sindaco riceveva in custodia all'inizio del proprio mandato<sup>3</sup>. Come si vede, in questo elenco la definizione di “scritture” comprende sia contratti notarili, gli *instrumenta* poco prima citati che in effetti coincidono con le *scripturas publicas*, sia atti molto meno formalizzati, prodotti o conservati dall'università per la propria attività quotidiana. Si tratta di definizioni generiche, iperonimi dal punto di

<sup>1</sup> F. Senatore, *Gli archivi delle universitates meridionali: il caso di Capua ed alcune considerazioni generali*, in *Archivi e comunità tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di A. Bartoli Langeli e A. Giorgi, Trento, in corso di stampa, ma già distribuito on line in [www.retimedievali.it](http://www.retimedievali.it), <<http://fermi.univr.it/RM/biblioteca/>>

<sup>2</sup> Si vedano A. Bartoli Langeli, *Codice diplomatico del Comune di Perugia. Periodo consolare e podestarile. 1139-1254*, I, Perugia 1983, pp. XVIII-XXIII; J. Drendel, *Localism and Literacy: Village Chancelleries in Fourteenth Century Provence*, in *Écrit et pouvoir dans les chancelleries médiévales: espace français, espace anglais*. Actes du Colloque international de Montréal, 7-9 septembre 1995, a cura di K. Fianu e D.J. Guth, Louvain-la-Neuve 1997, pp. 255-267, p. 257.

<sup>3</sup> La disposizione, non datata, è al principio del codice, che raccoglie atti dell'intero XV secolo, e che fu confezionato nel 1473: M. Pastore, *Il codice di Maria d'Enghien*, Galatina 1979, p. 42 e tav. II; C. Massaro, *Potere politico e comunità locali nella Puglia tardo-medievale*, Galatina 2004.

vista linguistico, che hanno però, a mio giudizio, un'utilità pratica e interpretativa. La tripartizione è valida anche per le scritture prodotte o conservate da altri soggetti, impegnati al pari di un'*universitas* nell'amministrazione di possessi o giurisdizioni, come un signore feudale o ecclesiastico oppure un esponente del patriziato cittadino, il cui archivio familiare non differiva molto da quello di un'università, e anzi si sovrapponeva parzialmente a quello delle comunità a lui eventualmente soggette. Le osservazioni che seguono sono tuttavia fondate sullo studio di archivi universali, e in particolare sullo spoglio diretto di documentazione capuana del XV-XVI secolo: esse sono in sostanza un commento alla Tabella 1, a cui rinvierò volta per volta.

Tabella 1: Scritture prodotte o conservate dalle università

categorie	<b>A. Atti dell'autorità: Corona, signore feudale</b> (costituzione e regolamenti dell'università)	<b>B. Scritture prodotte per l'università</b> (atti con effetti legali: obbligazioni e liberatorie)	<b>C. Scritture prodotte dall'università</b> (rapporti con l'esterno e memoria dell'attività amministrativa)
definizione	<b>privilegi</b>	<b>cautele</b>	<b>Scripture</b>
atti sciolti (tipologia)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. privilegi (struttura dell'università, procedure elettorali, giurisdizione del capitano e altri giurisdicenti, esenzioni fiscali) = «capitoli per lo bono regimento et quieto vivere»</li> <li>2. mandati e lettere esecutoriali</li> <li>3. lettere <i>clausae</i></li> <li>4. autentiche da parte di magistrature centrali</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. contratti notarili per: delibere (regolamenti e statuti di competenza universale), pubblicazioni di lettere ricevute (= autentiche) o bandi (p.e. per l'assisa di vettovaglie), nomine di ufficiali, gare d'appalto, mutui, compravendite di beni comuni, procure, patti di qualsiasi genere</li> <li>2. quietanze emesse per versamenti ricevuti (da parte di ufficiali universali) e per pagamenti fiscali effettuati (da parte di commissari regi)</li> <li>3. <i>cedulae bonorum</i> (emanate dagli uomini dell'università)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. lettere <i>patentes</i> (ad es. privilegi di cittadinanza: v. Appendice 2)</li> <li>2. lettere <i>clausae</i></li> <li>3. memoriali e suppliche</li> <li>4. bollette</li> </ol>

registri (tipologia)	5. privilegi di conferma redatti in forma di fascicolo (il <i>privilegio</i> per antonomasia)	4. catasto o apprezzamento e altri registri fiscali 5. numerazioni dei fuochi 6. registri contabili (registro del banchiere, <i>contralibro</i> del libro dei proventi della corte capitaneale) 7. registri di ufficiali universali (ad es. registro delle giornate del sindaco) 8. platee o inventari di beni e scritture comuni (anche in forma di <i>instrumentum</i> ) 9. fascicoli processuali	5. <i>libro delo annotamento</i> (poi libro delle conclusioni) 6. quaderno dell'università (libro del sindaco, libro di cancelleria) 7. registri vari (matricola dei gentiluomini, quaderno dei servizi dovuti al re o al signore feudale, libro degli ufficiali) 8. registri di lettere spedite e ricevute 9. autentiche <i>ad instar libri</i> (v. Appendice 1) 10. statuti manoscritti o a stampa 11. raccolte normative manoscritte o a stampa ( <i>libri dei capitoli, libri rossi, libri d'oro</i> ) 12. repertori normativi alfabetici manoscritti o a stampa
----------------------	---	--	---

Restano fuori dallo schema gli archivi di altri soggetti operanti nel territorio, talvolta acquisiti dall'università: registri e scritture del giudice locale, protocolli notarili. In appendice sono pubblicati due atti della categoria C.

### 1. *I privilegi*

Per privilegi (colonna A della tabella 1) si intendevano gli atti, emanati dall'autorità, relativi alla costituzione e al funzionamento dell'*universitas*<sup>4</sup>, indipendentemente dalla loro natura documentaria: diplomi (*litterae patentes* con verbo dispositivo *concedimus*); mandati e *litterae executoriales* indirizzati dallo stesso sovrano ai suoi funzionari per disporre il rispetto della sua concessione, ma anche semplici *litterae clausae* dell'autorità (il re, il feudatario, magistrature del regno come la Sommaria e la Vicaria: A3). La materia

<sup>4</sup> Giancarlo Vallone preferirebbe al proposito la definizione di «ordinamento municipale»: G. Vallone, *Riflessioni sull'ordinamento cittadino del Mezzogiorno continentale*, in «Rivista internazionale di diritto comune», 2 (1991), pp. 153-174, ora in G. Vallone, *Feudi e città. Studi di storia giuridica e istituzionale pugliese*, Galatina 1993, pp. 9-26, p. 9.

di queste statuizioni, come noto, era molto varia: inglobamento nel demanio regio; concessioni a titolo feudale o allodiale di possedimenti, giurisdizioni, cespiti fiscali; esenzioni e franchigie fiscali perenni o temporanee; validità della cittadinanza in ogni parte del regno); ordinamento interno dell'*universitas* («capitoli per lo bono regimento et quieto vivere», si diceva nel Quattrocento, con riferimento alle norme sulle competenze e sugli obblighi degli organi consiliari e degli ufficiali universali, sulle procedure elettorali, sulla verbalizzazione delle riunioni); regolamentazioni di specifici uffici e materie (bagliivi, connestabili, annona, mercati franchi ecc.).

Questo complesso normativo era eterogeneo e frammentario sotto tre profili: la forma testuale e documentaria – lo si è già detto –, che talvolta prescindeva dall'oggetto; il contenuto, che ovviamente non individuava distinte fattispecie, né armonizzava le nuove norme con quelle confliggenti (gli *iura propria* degli altri soggetti e talvolta lo stesso diritto regio), ma le lasciava, per così dire, alla libera concorrenza (le restrizioni dopo il *placet* del sovrano a chiusura di singoli capitoli approvati intendevano appunto prevenire i conflitti tra singoli soggetti privilegiati)<sup>5</sup>; infine, le circostanze politiche che erano all'origine di ognuna di quelle statuizioni, da esse influenzate sia nella sostanza che nella forma. La concessione dell'autorità poteva infatti aver avuto origine da una supplica dell'università, che, denunciando un abuso o un disagio contingente, otteneva specifiche grazie (il pagamento di un *forfait* fisso per le contribuzioni fiscali, l'esenzione dalla fida in pascoli demaniali, feudali o regi ecc.), oppure da una contrattazione che, in occasione di successioni o cambi di dinastia, si concludeva con l'approvazione, da parte del sovrano nelle università demaniali, di un elenco di articoli o capitoli di vario contenuto, analogamente a quanto avveniva nel resto d'Europa con i contratti di signoria (*Herrschaftsverträge*). Nel primo, e soprattutto nel secondo caso, il processo normativo era senza dubbio determinato dal concorso delle due parti: da un lato la comunità con i suoi rappresentanti, più o meno vicini all'*entourage* del sovrano, dall'altro lato il sovrano stesso, con i consiglieri e gli uditori che trattavano sui singoli capitoli. La realtà di questa normazione partecipata, come si potrebbe dire, è un dato acquisito nella storiografia, che ha ormai superato l'antica opposizione interpretativa tra una monarchia che schiaccia le autonomie locali e una che invece ne ratifica semplicemente le scelte. Le norme che ne risultavano recepivano, magari con dei correttivi suggeriti da esperti di diritto comune, esperienze e prassi preesistenti, sia localmente, sia al vertice del regno, come prova la diffusione geografica di alcune soluzioni<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Per esempio: «Placet regie maiestati nisi per privilegia eiusdem maiestatis sint exempti» in merito all'obbligo per gli ebrei tarantini di portare un segno di riconoscimento: Ferrante d'Aragona ante 1464, in R. Alaggio, *Le Pergamene dell'Università di Taranto (1312-1652)*, Galatina 2004, p. 122.

<sup>6</sup> Dell'ampia bibliografia sull'argomento preferisco ricordare solo alcuni lavori tra i più recenti: P. Corrao, *Città e normativa cittadina nell'Italia meridionale e in Sicilia nel medioevo: un problema storiografico da riformulare*, in *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del Medioevo*. Atti del convegno nazionale di studi, Cento 6-7 maggio

Nelle università non demaniali, dipendenti perlopiù da un signore feudale (ma non mancano i casi di dipendenza, anche a titolo allodiale, da una città, demaniale o feudale: ai primi del Cinquecento ciò si verifica ancora in undici grandi città del regno, titolari di “feudi complessi”, come dice Vallone)<sup>7</sup>, agli atti del sovrano, che però sono in numero più limitato, si affiancano naturalmente quelli emanati dal barone, anch’essi inquadrati nella forma testuale delle capitolazioni e delle grazie.

Nella categoria dei *privilegi*, infine, erano comprese anche comunicazioni meno solenni, come le *litterae clausae* richieste dall’università per risolvere conflitti di competenza o di giurisdizione. Tali conflitti erano frequentissimi, perché fisiologici nel regime del particolarismo giuridico: i privilegi di una comunità potevano essere contestati, di fatto o di diritto, da un ufficiale regio, centrale o periferico, e da qualsiasi altro soggetto giuridico, anch’esso dotato di un proprio complesso di privilegi, come un singolo barone, un ente ecclesiastico o monastico, un’altra università, un privato che, ad esempio, rifiutava l’appartenenza all’università per accedere a un regime giudiziario più favorevole. Il sovrano, che fino a tutta l’età aragonese era interpellato personalmente – a lui si indirizzano lettere e ambascerie, pur filtrate da consiglieri, segretari e mediatori di ogni genere – rispondeva scrivendo al suo funzionario, per ribadire o chiarire il significato delle sue concessioni. Queste lettere, pur indirizzate ad altri, venivano acquisite dall’università, che aveva non solo l’interesse, ma il diritto e il dovere di custodirle in originale. Esse, quando recapitate al funzionario dallo stesso rappresentante dell’università, si concludevano con una formula significativa: per esempio, l’escatocollo di una lettera di Carlo II d’Angiò allo stratigoto di Salerno (18 ottobre 1306), recitava: «Presentes autem licteras, postquam inspexeritis quantum fuerit oportunum, et transumptum ipsarum in publicam formam receptis, ad cautelam restitui volumus presentanti, eisdem Salernitanis civibus in antea valituris»<sup>8</sup>; analogamente, una lettera volgare di Ferrante d’Aragona al reggente e ai giudici

1993, a cura di R. Donarini, Cento 1995, pp. 35-60; A. Romano, *Fra assolutismo regio ed autonomie locali. Note sulle consuetudini nelle città della Sicilia*, in *Legislazione e società nell’Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288)*. Atti del convegno, Albenga 18-21 ottobre 1988, Bordighera 1990, pp. 213-262 (ripubblicato, con modifiche, in *Cultura e istituzioni nella Sicilia medievale e moderna*, a cura di A. Romano, Soveria Mannelli 1992); A. Romano, *Consuetudini, statuti e privilegi cittadini nella realtà giuridico-istituzionale del Regno di Sicilia*, in *Das Privileg im europäischen Vergleich*, a cura di B. Dölemeyer e H. Mohnhaupt, 2 voll., Frankfurt am Main 1997-1999, II, pp. 117-142; G. Vallone, *I privilegi dei brindisini e la famiglia Barlà*, in «Brundisii res», 14 (1988), pp. 129-162, ora in Vallone, *Feudi e città cit.*, pp. 91-115, in particolare pp. 103-111.

<sup>7</sup> Amatrice (Rieti), L’Aquila, Aversa (Caserta), Capua (Caserta), Chieti, Cittaducale (Rieti), Coenza, Napoli, Lanciano (Chieti), Lecce, Teramo, elencate in una relazione del 1530, citate da M.A. Visceglia, *Identità sociali. La nobiltà napoletana nella prima età moderna*, Milano 1998, p. 63 nota. Si veda G. Vallone, *Istituzioni feudali dell’Italia meridionale. Tra Medioevo ed antico regime. L’area salentina*, Roma 1999, pp. 179-244.

<sup>8</sup> C. Carucci, *Codice diplomatico salernitano del secolo XIV*, I, *Documenti e frammenti*, Salerno s.d., p. 46. Lo stratigoto era l’ufficiale regio che reggeva Salerno (denominato capitano in altri luoghi e altri periodi).

della Vicaria (12 novembre 1476) si concludeva con l'ordine: «la presente poy lecta restituirete al presentante», ovvero Francesco di Antignano, rappresentante dell'università demaniale di Capua (Caserta)<sup>9</sup>. Così il destinatario (le magistrature centrali della Vicaria e della Sommaria, i capitani e gli altri funzionari regi o feudali delle università, i funzionari periferici dello stato), prima pubblicava la lettera mediante inserzione in un atto notarile («transumptum ipsarum in puplicam formam receptis» dice il documento del 1306) e/o la ricopiava nei propri registri, poi la restituiva alla parte. La lettera citata del 1476 è ancora oggi conservata in originale nell'archivio cittadino di Capua: essa reca, oltre alla nota di registrazione nei registri *Commune* del regno, anche una nota della Vicaria, che ne aveva tratto una propria copia: «Presentata apud acta magnificae Curiae Vicariae per magnificum virum Franciscum de Antignyano nomine dicte universitatis die XIII novembris X indictionis 1476 et dimissa copia in registro Vicarie» (si veda fig. 1). Il principio è semplice: è alla parte, sia essa una comunità o un singolo, che spettava, per così dire, l'onere della prova, l'obbligo cioè di conservare memoria dei propri particolari diritti contro terzi e contro la medesima autorità regia. Nella quotidianità delle relazioni istituzionali e dei conflitti giurisdizionali, una lettera diretta dal sovrano a un suo funzionario o a un ufficio regio non è soltanto conservata nelle registrazioni di questi due soggetti, ma è parte, e parte essenziale, dell'archivio della comunità che, del resto, ne ha direttamente provocato l'emissione (ricorrendo all'autorità) e curato la trasmissione (recapitandola al destinatario). Come si vede, non c'è soluzione di continuità – istituzionale, documentaria – tra monarchia e università: gli atti emanati dalla prima sono, a tutti gli effetti, atti anche della seconda.

L'eterogeneità formale, contenutistica, genetica della categoria dei *privilegi* – un termine di per sé ambiguo perché si riferisce sia al contenuto che al contenente –<sup>10</sup>, è espressa dal succedersi di differenti definizioni nei titoli delle raccolte normative universali (non solo meridionali), manoscritte o a stampa: *Consuetudines, statuta, ordinationes et privilegia; Capitoli et privilegii; Privilegi, capitoli, lettere e gratie*. Tale varietà di definizioni, che lascia irrisolta, per quanto ci riguarda, la questione di una più rigorosa identificazione diplomatica, non pregiudicava affatto la percezione globale del *corpus* giuridico dell'università, impegnata a difenderlo e rinnovarlo in ogni occasione e contro ogni indebita “innovazione” (è ben noto quanto, nell'antico regime, la “novità” sia sempre considerata uno scandalo nella difesa comunitaria dei propri diritti).

Naturalmente, le università meridionali si rendevano ben conto della fragilità materiale e giuridica dei *privilegi*. Per questo motivo, tra XIV e XVI secolo, tutte le università si assicuravano più volte, in occasione dei passaggi

<sup>9</sup> Biblioteca del Museo Campano di Capua [d'ora in poi BMC], *Archivio cittadino* [d'ora in poi *Archivio*], 100, f. 16.

<sup>10</sup> *Das Privileg* cit. Una breve e efficace trattazione del privilegio nell'antico regime in A. De Benedictis, *Politica, governo e istituzioni nell'Europa moderna*, Bologna 2001, in particolare p. 280.

di dinastia, la riconferma dei propri diritti mediante la loro inserzione in un nuovo diploma del sovrano<sup>11</sup>. L'inserzione, che rispettava l'integrità di ciascun testo, ricopiato fedelmente all'interno della nuova cornice documentaria, garantiva dal deterioramento fisico dei documenti e ne ribadiva il valore nel nuovo contesto politico, estendendo eventualmente le concessioni accordate. Inoltre, almeno in età angioina e aragonese, essa consentiva di fissare definitivamente – oggi diremmo “a sanatoria” – anche le regolamentazioni minori, contenute in memoriali e lettere chiuse occasionali, e persino delibere dell'università. Forme diverse di autenticazione non avevano la stessa efficacia, e tendono a scomparire nel corso del XVI secolo<sup>12</sup>. Talvolta, i privilegi così ottenuti, che generalmente inglobano concessioni degli ultimi sovrani angioini e di quelli aragonesi, sono denominati semplicemente il *privilegio* (A5). Tale *privilegio*, nella forma di un fascicoletto pergameneo rilegato, spesso approvato dall'imperatore Carlo V durante il suo viaggio in Italia (1535-1536), segna il definitivo punto di arrivo del processo normativo delle università più grandi, corrispondenti alle principali città del regno<sup>13</sup>.

Il procedimento, indispensabile per garantire la validità delle prerogative di una comunità, è lo stesso sia presso le università demaniali sia presso quelle feudali. È esemplare la vicenda di Altamura (Bari). Nel 1483 i principi eponimi, Pirro e Donata del Balzo, confermano all'università – pur essendo in posizione inferiore rispetto al sovrano, in quanto *domini utiles* – prerogative e possessi documentati da 13 documenti regi, che, definiti, con il consueto accumulo di sostantivi, «privilegia, gratie, immunitates, franchitie, donationes» vengono riportati per intero o regestati nel documento principesco. I Del Balzo confermano anche disposizioni minori di re Ferrante, transuntandole dalle lettere originali, e persino alcune delibere universali: «transumptum quorundam litterarum regis Ferdinandi et immunitatis (...) ab originalibus litteris (...) presentatis (...), et ordinationes per ipsam universitatem factas et fiendas». Il privilegio autentica insomma il nucleo più significativo dell'archivio di Altamura, giungendo ad includere anche – ma è un paradossale automatismo linguistico che non dovette avere effetti – le future deliberazioni della comunità (*factas et fiendas*). Dopo la ribellione di Pirro, il nuovo principe di Altamura, Federico d'Aragona, figlio di re Ferrante, confermò il privilegio dei Del Balzo insieme con alcuni capitoli approvati dal fratello, Alfonso duca di Calabria. Nel 1536, Carlo V confermò l'intero “pacchetto”, includendovi anche altri atti. Il privilegio che ne risulta, con la struttura che abbiamo rappresentato nella tabella 2, è confezionato in forma di libro ed è definito *Libro Magno o vulgariter il transunto*<sup>14</sup>. Si noti che que-

<sup>11</sup> H. Mohnhaupt, *Confirmatio privilegiorum*, in *Das Privileg* cit., 2, pp. 45-63.

<sup>12</sup> Si veda il caso del *Libretto dei privilegi* di Capua, cit. *infra* e Appendice 1.


<sup>13</sup> *Privilegios otorgados por el Emperador Carlos V en el Reino de Nápoles*, a cura di J. Ernesto Martínez Ferrando, Barcelona 1943.

<sup>14</sup> F. Lospalluto, *Il libro rosso o Libro Magno di Altamura*, in «Altamura. Bollettino dell'Archivio-Biblioteca-Museo civico», 5 (1956), pp. 29-41.



st'atto, autentico e autosufficiente, rendeva superflua la conservazione della precedente documentazione originale:

Tabella 2: Struttura del privilegio di Altamura (1536)



Il corpo dei privilegi era conservato nella chiesa locale più importante, all'interno di una cassa chiusa da più chiavi, custodite dai rappresentanti *pro tempore* dell'università. Il controllo della cassa, in cui si trovava anche il sigillo, significava, simbolicamente e concretamente, il controllo dell'amministrazione universale. Nel 1522 i duchi di Sessa, signori feudali della città pugliese di Bitonto (Bari), ordinarono agli ufficiali baronali di restituire le scritture all'archivio e al governo dell'università: «non solum (...) usano officio di ufficiali, ma ancho di sindaco et ordinati, adheo che lloro medesimi pare piu tosto siano stati università in volere li libri, privilegi et cose di epsa università appresso di loro, conclusioni et capitoli»<sup>15</sup>. Impadronirsi del contenuto della cassa, e in particolare dei privilegi e delle scritture più importanti (i libri delle conclusioni sotto ricordati: C5) significa usurpare "l'ufficio di ufficiali" dell'università, anzi "essere" l'università, abuso che non è consentito neppure agli ufficiali del signore che possiede feudalmente quella medesima università. Amministrazione del feudo e amministrazione dell'università sono dunque ben distinti, benché insistano sulla medesima città e siano rette perlopiù da cittadini, eletti a cariche universali o designati dal barone agli incarichi di sua competenza.

Le prime e più frequenti disposizioni, locali e regie, sulla documentazione prodotta e conservata dalle università riguardano soltanto la cassa. Essa conteneva anche un archivio corrente di cautele e scritture, ma sono i *privilegi* ad essere oggetto costante di attenzione ed inventariazione: sono essi i veri documenti dell'università, anche se non prodotti da essa. I *privilegi* non erano del resto molti e non erano molto antichi, perché il processo normativo delle università meridionali si concentrò nel tardo XIV secolo e nel secolo successivo<sup>16</sup>.

<sup>15</sup> *Libro rosso della università di Bitonto (1265-1559)*, a cura di D.A. De Capua, Palo del Colle 1987, I, p. 497. Erano duchi di Sessa Elvira Fernández de Córdoba, figlia del gran capitano, Consalvo (dal quale aveva ereditato titoli e feudi), e il marito Luis Fernández de Córdoba, conte di Cabra.

<sup>16</sup> F. Calasso, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale*, Bologna 1929; Corrao, *Città e normativa* cit.; Senatore, *Gli archivi delle universitates* cit.

## 2. *Le cautele*

La definizione di *cautele* (Tabella 1, colonna B) comprende tutte le scritture prodotte non dall'università, ma *per* essa, in particolare da notai, giudicanti locali, ufficiali universali e funzionari dell'amministrazione regia, uomini dell'università. Si tratta di atti che producono effetti legali, istituendo o abolendo delle obbligazioni.

L'*universitas*, come ente collettivo, non aveva autonoma capacità certificatoria, e doveva perciò ricorrere al notaio, titolare della *publica fides*, perché le sue azioni e decisioni, specie nei confronti di terzi, avessero effetti giuridici garantiti nel tempo e nello spazio (*ad cautelam* dell'università stessa, si diceva, come nel documento citato *supra*, in corrispondenza della nota 7: anche il termine *cautela* ha una doppia accezione, indicando sia l'atto che la finalità per cui è prodotto). Era questa, del resto, una condizione comune anche ad entità territoriali indipendenti, come gli stati cittadini e persino alcuni stati signorili durante il basso medioevo<sup>17</sup>. Nomine di ufficiali, gare d'appalto, mutui, compravendite di beni comuni, procure ad ambasciatori (i sindaci), bandi e altre pubblicazioni, platee e inventari di beni e scritture, e persino le delibere di maggiore momento dovevano essere registrati mediante un atto notarile, stipulato dai sindaci a nome dell'università (*sindicario nomine*), non essendo assolutamente sufficiente la certificazione per via cancelleresca, ad esempio mediante l'emissione di lettere con il sigillo dell'università o la verbalizzazione nei suoi registri. Erano talvolta rogate dai notai anche le quietanze emesse dall'università e da suoi ufficiali o da funzionari fiscali che avevano ricevuto versamenti dall'università.

Erano prodotti per l'università, che li conservava, anche documenti catastali (come le *cedulae bonorum*, ovvero le "dichiarazioni dei redditi" scritte dai singoli uomini dell'università, e il catasto o apprezzo in cui esse confluivano); e contabili (come i registri tenuti dagli ufficiali dell'università: quello del banchiere, il *contralibro* del libro dei proventi della corte capitaneale, il registro delle giornate del sindaco, il registro delle bollette ecc.). Mentre gli apprezzamenti avevano di fatto piena pubblicità, perché erano consegnati anche all'amministrazione centrale, i documenti contabili restavano spesso nella responsabilità di chi li redigeva, il quale li consegnava a specifici deputati per sottoporsi al rituale sindacato.

In questa categoria abbiamo infine compreso fascicoli di procedimenti giudiziari in cui l'università era coinvolta.

Tutte queste *cautele*, avessero o non la forma di un istrumento notarile, andavano conservate gelosamente per garanzia del singolo e dell'università,

<sup>17</sup> Si veda A. Bartoli Langeli, *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in *Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne*. Actes de la table ronde organisée par le Centre National de Recherche Scientifique et l'École française de Rome, 15-17 ottobre 1984, Rome 1985 (Collection de l'École française de Rome, 82), pp. 35-55, in particolare p. 55.

ma esaurivano poi ogni valore, finendo disperse come gran parte dell'archivio corrente. Del resto, molte *cautele* potevano non essere conservate dall'università, perché trattenute dai singoli ufficiali, timorosi di essere chiamati a render conto del proprio operato. Non ho ancora trovato, almeno per i secoli XV-XVI, esempi di registri delle quietanze che potessero ovviare a questo inconveniente.

### 3. *Le scritture*

La categoria delle *scritture* (tabella 1, colonna C) comprendeva tutti gli atti prodotti direttamente dall'università, per l'intera sua attività amministrativa. Tali scritture erano numerose e diversificate, ma sono andate anch'esse in gran parte disperse. Le conosciamo per via diretta (quando sono conservate negli archivi dei destinatari<sup>18</sup> e nei pochi archivi cospicui sopravvissuti, tra i quali spiccano per antichità e abbondanza quelli dell'Aquila e di Capua) e indiretta, grazie alla loro inserzione nei privilegi regi o in altri documenti<sup>19</sup>, e alla loro presenza in fascicoli fiscali e processuali di età moderna<sup>20</sup>.

Il ricorso regolare all'*instrumentum* per qualsiasi necessità documentarie rendeva inutile, oltre che illegittimo nel quadro costituzionale del regno, l'emissione da parte delle università di diplomi nella forma di *litterae patentes*<sup>21</sup>. In mancanza di spogli più accurati, i privilegi di cittadinanza emessi da Capua a partire dai primi anni del Cinquecento sembrano quindi del tutto eccezionali, e spiegabili con il grande peso politico della città e l'attivismo dei suoi ceti dirigenti in quel periodo<sup>22</sup>. Nel corso del Quattrocento le concessio-

<sup>18</sup> P. Corrao, *Costruzione di un corpo di fonti per la storia politica siciliana del tardo medioevo: le Cartas Reales dell'Archivio della Corona d'Aragona*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medioevo», 105 (2003), pp. 267-303, in particolare alle pp. 288-289, 300-301 ha richiamato l'attenzione sulle *litterae clausae* di università siciliane conservate nel fondo citato, una serie che purtroppo non trova corrispondenze nell'Archivio di Stato di Napoli. Lettere provenienti dal Mezzogiorno sono invece presenti, anche se in piccolo numero, negli archivi degli altri antichi stati italiani, in particolare quello sforzesco.

<sup>19</sup> Ad esempio le lettere registrate nella serie *Sommaria, Partium* dell'Archivio di Stato di Napoli, che contengono nella *narratio* citazioni letterali o sintesi delle richieste ricevute dalle università e dai singoli.

<sup>20</sup> Documenti emanati dalla università sono a volte allegati alle dichiarazioni e alle inchieste per la successione feudale, nella serie *Relevi* del medesimo Archivio di Stato di Napoli, che comprende anche numerosi fasci quattrocenteschi.

<sup>21</sup> Ha la forma della lettera patente, con sigillo aderente in calce, un bando capuano del 1528, pervenutoci perché corretto in secondo momento (3 gennaio 1458, BMC, *Archivio*, 14, f. 487v). Nel Quattrocento i bandi erano letti o annunciati a voce, operazione che veniva poi verbalizzata in un *instrumentum*. Troviamo traccia, ma anche questa sarebbe un'eccezione nel quadro delle scritture universali, di nomine di ufficiali capuani fatte forse per lettere patenti (1467): BMC, *Archivio*, 5, f. 5v.

<sup>22</sup> Quando il governo capuano si spinse anche ad interessanti innovazioni in materia di cerimoniale: F. Senatore, *Cerimonie regie e cerimonie civiche a Capua (XV-XVI secolo)*, in *Linguaggi politici e pratiche del potere. Genova e il Regno di Napoli nel Tardo Medioevo*, a cura di G. Petti Balbi e G. Vitolo, Salerno 2007, pp. 151-205, in particolare pp. 191-193.

ni capuane di cittadinanza, erogate a titolo gratuito o oneroso (in cambio di denaro o di prestazioni d'opera), erano infatti registrate in contratti notarili, oltre ad essere riportate nei quaderni dell'università (C6)<sup>23</sup>. A cominciare da 1515 i capuani si inventano un privilegio «a lettere d'oro», che imita i solenni caratteri intrinseci ed estrinseci dei diplomi regi. L'erogazione della cittadinanza, che continua ad interessare chi da tempo è immigrato nella città, diventa così uno strumento politico per gratificarsi grandi baroni e funzionari del regno (si veda Appendice 2).

Lettere chiuse, memoriali e suppliche delle università avevano le medesime caratteristiche estrinseche ed intrinseche della corrispondenza privata e amministrativa bassomedievale<sup>24</sup>. A differenza di un soggetto singolo (un signore, un privato, un funzionario, un ambasciatore), che ricorreva all'occorrenza all'autografia come prova della sua volontà, l'università garantiva l'autenticità della sua comunicazione soltanto mediante il sigillo. Nelle lettere chiuse, infatti, la sottoscrizione nominava la magistratura "esecutiva" («Eiusdem vestrae illustris dominationis servitores Electi ad regimen et gubernacionem civitatis Capue» in una lettera dei sei eletti capuani a Francesco Sforza del 6 marzo 1465)<sup>25</sup>, o l'università e gli uomini nel loro complesso («Eiusdem maiestatis vestrae humiles servitores et vassalli universitas et homines civitatis Trani», in una lettera dell'intera cittadinanza tranese e del suo organo amministrativo a re Ferrante, 5 luglio 1459)<sup>26</sup>, o, infine, tutti i soggetti istituzionali («Eiusdem illustrissime dominationis servitores iudex, regimen, consilium, et universitas regie civitatis Terami», in una credenziale a Francesco Sforza del 25 agosto 1462)<sup>27</sup>. Anche il capitano e perfino personaggi eminenti della comunità potevano essere coautori delle lettere, secondo una gradualità di coinvolgimento che trova spiegazione nelle spe-

<sup>23</sup> BMC, *Archivio*, 5, ff. 8r, 12r, 56v, 76v, 79v (1469-1472): la cittadinanza è concessa ora «sine solutione aliqua», ora al costo di 15 tari, ora in cambio della costruzione di un tratto di mura (nel caso di alcuni maestri fabbricatori). Pagano due ducati per la cittadinanza anche Pasquale Perna di Airola e fratelli, residenti in Santa Maria (Capua Vetere), che il 5 febbraio 1516 sono fatti cittadini da un collegio costituito dagli eletti, dal sindaco, dal credenziere e dal banchiere della città, «de la quale civiltà è stato facto instrumento»: BMC, *Archivio*, 11, f. 196v. Anche la rinuncia alla cittadinanza trova posto in un *instrumentum*, per iniziativa dello stesso soggetto: è il caso di un cittadino del piccolo centro di Scala (Sa) che si è trasferito nella vicinissima Amalfi (1413): siamo in presenza di una dichiarazione ufficiale che ha lo scopo di evitare che una persona sia chiamata ad assolvere agli obblighi fiscali in entrambe le sedi: Antonio *de Bonito* detto *Botto* «renunciat foro ac etiam domicilio et incolatui dicte civitatis Scalarum et non vult esse amplius civis dicte civitatis Scalarum se [*sic: forse sed?*] vult esse civis dicte civitatis Amalfie, in qua per multa tempora ibi cum sua familia habitavit», 21 agosto 1413: *Le pergamene del fondo "Mansi" conservate presso il Centro di Cultura e Storia Amalfitana*, a cura di C. Salvati e R. Pilone, Amalfi 1987, pp. 99-101, citazione alla p. 100.

<sup>24</sup> F. Senatore, «*Uno mundo de carta*». *Forme e strutture della diplomazia sforzesca*, Napoli 1998, pp. 173-190, 355-385.

<sup>25</sup> Archivio di Stato di Milano, *Fondo Sforzesco*, 214, c. 239 (fig. 2). Si noti il formato della *littera transversa*, preferito dalle autorità, singole o collettive.

<sup>26</sup> *Dispacci sforzeschi da Napoli*, II: *4 luglio 1458-30 dicembre 1459*, a cura di F. Senatore, Salerno 2004, p. 305.

<sup>27</sup> Archivio di Stato di Milano, *Fondo Sforzesco*, 209, c. 41.

cifiche circostanze politiche. Naturalmente, negli infrascritti delle *litterae clausae* non comparivano mai i nomi e le sottoscrizioni autografe dei rappresentanti *pro tempore*, come avveniva, del resto, anche nella corrispondenza delle città-stato italiane («Priores libertatis et vexillifer Iustitiae populi Florentini», «Decemviri Balie civitatis Florentie», ad esempio, con l'aggiunta però della sottoscrizione del cancelliere, generalmente assente nelle lettere delle università meridionali), per l'ovvio principio che un ente collettivo non coincideva con le persone che lo rappresentavano, e che pur lo impegnavano per il presente e il futuro. Anche memoriali e suppliche potevano essere chiusi, benché più spesso si presentassero come allegati aperti, con sigillo aderente in calce, e fossero consegnati a mano dall'inviato dell'università: essi consistevano in una serie di richieste, precedute da un'intestazione nominale e separate da uno spazio di rispetto. Ogni richiesta era preceduta dall'avverbio *item*. La stessa struttura hanno, fino al pieno Quattrocento, anche i memoriali degli stati italiani ai loro ambasciatori, che potevano essere indirizzati sia direttamente all'inviato (in seconda persona, singolare o plurale) che al suo interlocutore (in terza persona, riferita al mittente). Il memoriale, di cui la supplica non è altro che un sottotipo, era insomma uno strumento informale universalmente diffuso, privo di effetti giuridici, per ricordare ai propri inviati e al proprio interlocutore i punti da discutere o da negoziare. Esso era consegnato al destinatario, che poteva anche apporre una risposta in calce a ogni richiesta prima di restituirlo. Se non confluiva in un privilegio dotato di tutti i crismi di autenticità, il memoriale placitato dall'autorità regia non aveva alcun valore, come chiariscono specifiche disposizioni vicereali nel primo Cinquecento. Esisteva però la tendenza a esibire in giudizio anche questi atti, per la reticenza ad affrontare le spese per la emanazione di un diploma<sup>28</sup>.

Tra gli atti sciolti della categoria *scritture* sono elencate le bollette, ovvero le attestazioni emesse da ufficiali che controllavano l'accesso in un centro di uomini e merci. Siamo in presenza di un documento di breve durata, di cui non ho reperito purtroppo esempi concreti. È però evidente che tutti gli addetti all'assisa, nominati dall'università, dovevano emettere sotto la propria responsabilità autorizzazioni di questo genere. Esse sono chiamate bollette, come in molti centri dell'Italia settentrionale, a Capua, dove è documentato un ufficiale delle bollette nel 1494, in occasione di una pestilenza<sup>29</sup>, dunque con competenze diverse da quelle dei soprastanti (*catapani* in altri luoghi), addetti al controllo della qualità e del prezzo dei generi alimentari.

<sup>28</sup> *Pragmaticae edicta decreta interdicta regiaeque sanctiones regni Neapolitani ...*, Napoli, sumptibus Antonii Cervonii, 1772, II, pp. 41 sgg., III, pp. 635-636.

<sup>29</sup> Sembra trattarsi di un incarico occasionale, come tanti degli uffici universali, ovvero la «impresa de fare li bollectini del morbo» cui il capitano della città, Giuseppe *de Columbinis* da Parma, rinuncia, indotto dalle proteste di chi riteneva necessario che l'incarico fosse assolto da un cittadino. Il Consiglio rigettò le dimissioni (14 luglio 1493): BMC, *Archivio*, 5, ff. 130rv. Uno «stampo per sigillar bolletini» è segnalato nella cassa di Foggia nel 1499: P. De Cicco, *Il libro rosso della città di Foggia*, Foggia [1965], p. 54

Più articolata è la casistica delle scritture in registro<sup>30</sup>, che sono state accorpate, nella tavola 1, per tipi. La registrazione principale riguardava la memoria delle decisioni prese e della propria corrispondenza con l'esterno. Alla prima esigenza rispondeva il registro consiliare, chiamato nel Quattrocento *libro de lo annotamento*, più tardi *libro delle conclusioni* o *delle delibere*. Esso conteneva i verbali delle riunioni plenarie dell'università o delle deputazioni (*Reggimenti*) che ne esautoravano spesso le competenze. Tale registro, redatto dal cancelliere dell'università, va distinto dai quaderni dell'università, del sindaco o del cancelliere (*quaternus universitatis*, *libro de sindacato*, *libro di cancelleria*), che non contenevano soltanto le delibere consiliari, ma anche i verbali delle riunioni dell'esecutivo e varie registrazioni, più informali, dell'attività amministrativa. Anche le lettere ricevute e spedite (compresi i memoriali) potevano trovare posto in quaderni del genere, se per essi non erano approntati specifici registri. Le università più grandi avevano poi, in aggiunta ai due tipi fondamentali (per delibere e corrispondenza) registri per esigenze specifiche, come quelli per gli ufficiali, i gentiluomini ammessi al Reggimento, i servizi dovuti ecc. La varietà, quantità, continuità di queste serie di registri dipendevano dalla grandezza e dal peso politico dell'università: sono naturalmente le città che sviluppano una più articolata e regolare attività di registrazione e archiviazione.

Molto diverse si presentano, infine, le soluzioni per registrare gli atti normativi che riguardavano l'università, sia quelli emanati formalmente dall'autorità, ovvero i *privilegi* della prima categoria di cui abbiamo parlato, sia le delibere sulle materie di competenza locale (*ordinationes*, *statuta*). La gran parte di registri di contenuto normativo prodotti dalle università meridionali non hanno la struttura e il valore legale di uno statuto in senso proprio, ovvero di un testo suddiviso in partizioni di vario livello (libri, capitoli) e consistente in una successione omogenea di norme, più o meno armonizzate tra loro, e soprattutto approvate tutte insieme dai massimi organi consiliari, dopo il lavoro di apposite commissioni di *reformatores*, con provvedimento unico, indipendentemente dalla loro genesi individuale. Statuti del genere sono presenti soltanto in aree di confine del regno, in città dell'Abruzzo e del Lazio meridionale, oppure per materie particolari, sulle quali l'università, anche se di piccolo calibro, interviene senza l'esplicita *probatio* regia o signorile, bastando l'implicita approvazione del capitano<sup>31</sup>.

Tutti gli altri registri a contenuto normativo delle università meridionali (variamente detti *libri rossi*, *libri dei capitoli*, *libri d'oro*, *libri magni*), invece, sono semplici raccolte ad uso amministrativo ed archivistico, miscellanee

<sup>30</sup> Rinvio ancora a Senatore, *Gli archivi delle universitates* cit.

<sup>31</sup> Senatore, *Gli archivi delle universitates* cit. e G. Racioppi, *Gli statuti della bagliva delle antiche comunità del Napoletano*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», 6 (1881), pp. 347-377, 508-530, che, partendo dal modello dei Comuni centro-settentrionali, identifica come veri e propri *statuti* soltanto quelli di «tipo baiulare: norme cioè agrarie, nundinali, daziarie, con sanzioni», come riassume Vallone, *Riflessioni sull'ordinamento* cit., p. 10.

che, anche quando erano dotate di un certo decoro formale per gli accorgimenti grafici e il materiale scrittorio, non avevano validità legale e non erano affatto pubblici come i *libri della Catena* esposti nei palazzi del Comune. In tali raccolte, in sostanza dei *libri iurium* allestiti con una cronologia più tarda rispetto all'Italia centro-settentrionale<sup>32</sup>, i singoli testi erano ricopiati senza un ordine rigoroso, di materia o di cronologia, e spesso conservavano assolutamente intatta la loro struttura interna (inserti plurimi, note cancelleresche, autentiche ecc.), anche se la numerazione unica dei capitoli, le pandette e gli indici agevolano la consultazione<sup>33</sup>.

Un'operazione più raffinata, ma con lo stesso intento di favorire il reperimento di atti e di singole disposizioni nel patrimonio documentario dell'università, si verificava nel caso di repertori alfabetici, che scomponivano in più voci gli atti normativi: esemplare in questo senso è quanto predisposto dal capuano Gian Antonio Manna<sup>34</sup>.

Tra le scritture in registro prodotte dall'università sono state incluse le autentiche giudiziarie *ad instar libri* (C9), come l'interessante *libretto dei privilegi* di Capua (1480, si veda Appendice 1). Esso in realtà non è una raccolta normativa al pari di quelle appena richiamate, né uno statuto in senso proprio, perché non contiene tutti gli atti che attestano diritti, possessi, franchigie, oppure regolamenti, bandi del capitano ecc., ma risponde a un'esigenza assolutamente pratica. In questo modo l'università preservava alcuni privilegi originali, quelli ritenuti più importanti, dai pericoli di dispersione o danneggiamento. Capua riuscì, almeno per alcuni decenni, a svincolarsi dall'obbligo di esibire gli originali e dall'ossessivo controllo degli uffici regi, inventandosi una soluzione assai innovativa, anche se legata ad una tipologia documentaria molto risalente, quella dell'autentica per via giudiziale.

Raccolte e repertori normativi furono dati alle stampe da alcune città meridionali, nel corso del XVI e XVII secolo. Le intitolazioni di questi volumi rinviano, significativamente, al complesso dei privilegi dell'università, con la serie di sostantivi che abbiamo già indicato. La stampa segna una tappa importante per la città, che rivendica la propria storia, il proprio peso politico, la propria relazione privilegiata con il vertice dello stato, con nostalgia per le straordinarie prospettive consentite dal rapporto diretto con il sovrano fino all'epoca aragonese. Un analogo significato culturale hanno alcune raccolte manoscritte e a stampa di famiglie baronali in età moderna. Naturalmente, neppure i volumi a stampa avevano rilevanza giuridica. Validità e pubblicità, in senso tecnico e giuridico, dei privilegi delle università erano assicurati

<sup>32</sup> P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 2000, pp. 144-159.

<sup>33</sup> Tra i numerosi manoscritti del genere pervenuti vi sono sia quelli redatti per conto dell'università, che quelli legati a iniziative di privati.

<sup>34</sup> G.A. Manna, *Prima parte della cancellaria de tutti Privilegii, Capitoli, Lettere Regie, Decreti, Conclusioni del Consiglio et altre scritte della fedelissima Città di Capua dall'anno 1109 infino all'anno 1570 ridotte per ordine d'alfabeto*, Neapoli, apud Horatium Salvianum, 1588 e la continuazione, fino al 1595, in un ms della BMC, Top. Sp. 16 P, Rep. Capua Pl. 2 n. 186.

soltanto dall'approvazione regia, come si è detto. Se soltanto alcune città meridionali manifestarono grande consapevolezza storica e storico-archivistica attraverso raccolte e repertori, manoscritti e a stampa, tutte le università, anche le più piccole, conservarono gelosamente, chiusi nella cassa comune, i *privilegi* originali.

#### 4. *Scritture e poteri nella storia del regno di Napoli*

Il sovrano, i baroni, le città (che si fanno impropriamente coincidere con le università) sono i tre protagonisti tradizionali della storiografia sul Meridione d'Italia. Nelle sintesi più dozzinali, ma anche nei discorsi dei mass-media, che risentono ancora di certe banalizzazioni assai risalenti nel tempo, queste tre entità sono isolate l'una dall'altra, come maschere della Commedia dell'Arte dai caratteri fissati per sempre. La città è sempre assunta come forza positiva, fatalmente schiacciata dal feudalesimo, da un lato, dalla monarchia, dall'altro. Molti autorevoli studiosi hanno insistito sulla trivialità di questa rappresentazione, peraltro rassicurante perché sembra reincarnarsi continuamente – e in modi bizzarri – nelle vicende della nostra contemporaneità. La separazione irragionevole e preconcepita delle tre entità, non omogenee al loro interno, rischia di ottundere la concreta ricerca storica, sia quella che si occupa delle scritture sia quella istituzionale o economico-sociale.

Prendiamo il caso, più semplice, di una città demaniale: nella quotidiana attività amministrativa non c'è separazione tra la monarchia e l'università: i rispettivi uffici e competenze si intersecano, si contrappongono, si sovrappongono, e soprattutto i singoli soggetti, gli uomini in carne ed ossa con i loro interessi e le loro reti di relazioni, operano nello stesso contesto istituzionale, sociale ed economico. La produzione e conservazione di scritture – l'abbiamo constatato – si dipana senza soluzione di continuità: gli atti più importanti per la comunità sono i privilegi emanati dal re, che recepiscono richieste e prassi dell'università. Le lettere spedite dal re ai suoi funzionari sono consegnate ai rappresentanti dell'università e da essi conservati. Il capitano, ufficiale nominato dal re, è il titolare della giurisdizione locale, che egli è il primo a difendere, affiancato da cittadini (i giudici annali), nei confronti delle giurisdizioni concorrenti, a cominciare dal tribunale regio della Vicaria. Egli insomma rappresenta la città, e infatti si trova talvolta affiancato alle rappresentanze e a tutti gli uomini dell'università nelle intitolazioni ufficiali, nelle sottoscrizioni delle suppliche all'autorità. Certo, i conflitti esistevano, ma essi vanno studiati nella loro complessità, senza staccare l'ambito generale del regno da quello locale dell'università, il metafisico "centro" dalla periferia, per definizione subalterna e al tempo stesso refrattaria nei confronti dell'autorità<sup>35</sup>. Uf-

<sup>35</sup> Per contestare l'artificiosità di questa opposizione Corrao ha parlato di «centro diffuso e periferia concentrata»: P. Corrao, *Centri e periferie nelle monarchie meridionali nel tardo medioevo*.



ficiali periferici del re e ufficiali dell'università provenivano dallo stesso ceto? Una risposta a questa domanda (una tra le tante), che andrà opportunamente declinata nel tempo e nello spazio, implica che si spezzi l'assurda separazione tra le ricerche locali e quelle generali sulla storia del regno di Napoli, una separazione favorita da fonti, competenze, interessi differenti.

D'altra parte, l'università – in quanto soggetto fiscale e titolare di beni e diritti – non coincide con la città. Nella città abitano e operano esponenti della nobiltà feudale regnicola, della milizia, della mercatura, giuristi (per non parlare degli enti religiosi). Sia i primi, ovviamente, sia tutti gli altri possono godere, per concessione, nomina o acquisto, di giurisdizioni, assegnazioni fiscali e uffici, regi o universali, che insistono sul territorio cittadino. L'intrico delle amministrazioni e giurisdizioni non può però essere rappresentato schematicamente, distinguendo nettamente per territorio, per competenze, per uomini l'università dal feudo, ed entrambi dalla monarchia, come ovvio nell'antico regime. Le risorse economiche del territorio (patrimoniali, fiscali, giurisdizionali) sono controllate da singoli, gruppi, famiglie, con un'estrema varietà di soluzioni adottate, che prescindono dal titolo giuridico (pur essenziale in sede storica e storiografica) che consente il loro godimento. Per esempio, la carica pubblica, regia o universale, con i proventi e il potere che ne derivano, può essere conferita dall'autorità o dalla comunità a seguito di nomina (fatta, nel caso delle università, per elezione o sorteggio da liste controllate), concessione vitalizia, investitura feudale, alienazione, appalto. Il conferimento è ovviamente condizionato da fattori personali, politici, finanziari, sociali, per i quali si può derogare agli ordinamenti scritti, almeno quelli che noi conosciamo.

Il controllo di molte risorse, o solo di quelle strategiche, che variano da luogo a luogo e nel corso del tempo, può determinare in una città demaniale la preminenza di un singolo o di una famiglia, che magari non ricopre neppure cariche universali o regie, ma che generalmente gode di appoggi presso la corte – condizione questa ovvia in una monarchia territoriale. Si delinea così un'egemonia di fatto nella città, un'egemonia che non può essere classificata né come dominio feudale né come signoria cittadina. Si pensi, per l'epoca aragonese, a un barone come Pietro Lalle Camponesco, conte di Montoro, cittadino dell'Aquila; a un uomo d'arme come Giacomo d'Azzia, cittadino di Capua; a un funzionario regio come Marino Correale, cittadino di Sorrento; a un mercante come Simone Caccetta, cittadino di Trani. Essi esercitarono o tentarono di esercitare un potere di fatto nelle rispettive città, connesso in vario modo al loro personale rapporto con il re. Sono tutti casi – per i quali evito di fornire una bibliografia – che converrebbe analizzare nuovamente senza pregiudizi, per cogliere l'effettivo esercizio delle egemonie sociali e personali nelle città e nel regno.

*Note sul caso siciliano, in Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, a cura di G. Chittolini, A. Mohlo e P. Schiera, Bologna 1994, pp. 187-205, citazione a p. 197.*

Esiste, in conclusione, un *continuum* non solo documentario ma anche politico tra università e autorità (regia, feudale, cittadina), un *continuum* che andrebbe scomposto in tutti i suoi segmenti.

La concreta gestione delle risorse, la dialettica sociale ed economica sottesa al loro controllo, sono naturalmente testimoniate dalla documentazione: le scritture delle università, quelle analoghe degli altri soggetti, quelle speculari degli uffici feudali e/o regi. Purtroppo, gran parte degli atti sopravvissuti sono reticenti per il loro formalismo e la loro ripetitività, come è noto. Se a ciò si aggiunge la separazione archivistica e, conseguentemente, storiografica dei resti documentari riferiti ai singoli soggetti, si comprende come ci possano sfuggire i contesti in cui quelle scritture furono generate, ciò che ne limita pesantemente l'interpretazione.

## Appendice

### 1. Autentica *ad instar libri* dei privilegi dell'università di Capua, 20 novembre 1480

Il *libretto dei privilegi* di Capua fu allestito nel 1480 per iniziativa del sindaco Nicola Francesco Pizzolo, notaio<sup>36</sup>: si tratta di *decretum iudiciale* nella forma documentaria di un *instrumentum transumpti* contenente i principali privilegi della città (anni 1401-1475). L'atto, per la sua estensione e su specifica richiesta del sindaco, fu confezionato *ad instar libri*, cioè come un elegante codice membranaceo da trasporto, arricchito da miniature di buona fattura (nel primo foglio [si veda la fig. 3<sup>37</sup>] e all'inizio di ciascun inserto). La qualità del codice e le soluzioni del paratesto (segni di paragrafo, numerazione unica e indice dei capitoli) dimostrano la consapevolezza che avevano le élites capuane della propria storia e del proprio peso politico. Il libretto era destinato ad essere esibito in sedi giudiziarie ed estragiudiziarie nel caso di contestazioni e liti, in modo da preservare gli originali. Fu usato almeno fino al 1517, quando un ambasciatore capuano lo portò con sé alla corte imperiale, nelle Fiandre. La validità dell'autentica fu però contestata: nel 1506 la Sommara verificò l'autenticità del *signum* apposto dal notaio (fig. 5), nel 1513 fu necessario riautenticare in Sommara quasi tutti gli atti, esibendo gli originali (Senatore, *Gli archivi delle universitates* cit.).

#### Testo

*Al fine di evitare la dispersione o il danneggiamento di alcuni privilegi regi in favore di Capua, Bernardino dei Monti, sostituto del baglivo cittadino, dietro richiesta di Francesco Pizzolo, sindaco di Capua, decreta che il presente atto, contenente una serie di documenti in inserto e confezionato in forma di libro, abbia la stessa validità dei privilegia et capitula originali, la cui autenticità è stata debitamente accertata.*

<sup>36</sup> Pizzolo partecipava all'amministrazione della città da almeno tredici anni: era stato erario dal settembre 1467 all'agosto 1468, sindaco nel 1468-1469, di nuovo erario nel marzo 1475. Tra settembre 1474 e gennaio 1475 effettuò alcune missioni per conto dell'università, presso la Sommara, il re, il commissario fiscale di Terra di Lavoro. Nel 1467 e 1468 Ferrante lo aveva raccomandato due volte alla città per la nomina prima alla carica quadrimestrale di erario (in deroga agli statuti appena emanati dallo stesso sovrano) e poi a quella annuale di sindaco, entrambe retribuite. In quell'occasione furono elogiate dagli eletti capuani la «fede, prudencia et legalità de lo provido homo»: BMC, *Archivio*, 5, ff. 1r, 5v, 11r, 18v, 27r, 14r, 75r, 104v, 107r, 111v, 113v, 117r.

<sup>37</sup> La personificazione di Capua in questa miniatura, che non sembra doversi attribuire ad artisti dello scrittoio regio, è assai interessante per i richiami alla dinastia regnante, a conferma del fatto che la rappresentazione ed esaltazione della città non poteva che esprimersi nel quadro della fedeltà alla monarchia. Come ha osservato Joana Barreto, che qui ringrazio per l'accurata consulenza, la figura si ispira forse alle rappresentazioni pittoriche di san Michele (ad esempio il *Polittico di san Michele* di Francesco Pagano, nel Museo di Capodimonte, Napoli), al cui culto era legata la corte aragonese; mentre il motivo della testa a tre facce, sullo scudo ai piedi della figura di Capua-CAPIS, ricorda le medaglie di Pisanello e in particolare i disegni per Alfonso il Magnanimo (*Pisanello, le peintre aux sept vertus*, catalogo della mostra a cura di D. Cordellier, Paris 1996, n. 261 e n. 87). La testa a tre facce, in un contesto non religioso, può essere letta come rappresentazione delle tre facce della Prudenza: memoria, intelligenza e preveggenza (G.F. Hill, *Pisanello*, London-New York 1905).

Originale membr. in forma di libro, mm. 224x165 circa, ff. 2 non numerati (conservati separatamente in BMC, *Pergamene* 335) + 47 (BMC, *Pergamene*, Cartulario II). Si pubblica qui soltanto il *decretum iudiciale* (f. [II] non num. della pergamena n. 335 + ff. 36-37 del Cartulario II), che fa da cornice, e riporta integralmente in inserto, 7 privilegi emanati da Ladislao e Giovanna II d'Angiò Durazzo, Alfonso e Ferrante d'Aragona, con ulteriori inserti (1401-1475). Grafia del notaio Paolo di Benedetto (gotica cancelleresca). Miniatura dell'iniziale con la figura antropomorfa di Capua e la legenda CAPIS (fig. 3 e cfr. *supra*, nota 37). Sottoscrizioni autografe e *signa* del notaio e del giudice ai contratti (figg. 4-5). Copia del libretto, con modifiche nella successioni degli inserti e aggiunte, è nella prima parte del cosiddetto *Libro d'oro* di Capua, una raccolta normativa del 1513 (BMC, *Pergamene*, Cartulario I). Entrambi i manoscritti sono descritti analiticamente in Senatore, *Gli archivi delle universitates* cit.

Ed. della prima parte del decreto, quella che precede gli inserti, in *Delle consuetudini e degli Statuti municipali nelle provincie napolitane*, a cura di N. Alianelli, Napoli 1873, pp. 19-20, tratta dal *Libro d'oro*, f. 1. Regesto della stessa parte in *Le pergamene di Capua*, a cura di J. Mazzoleni, II/1, Napoli 1958, p. 239 (foto del foglio con la miniatura di Capua a tav. IX). Mazzoleni edita separatamente, in ordine cronologico, tutti i privilegi inserti dell'atto, traendoli però dal Cartulario I (*Libro d'oro*), da lei erroneamente ritenuto più antico del Cartulario II (*Libretto dei privilegi*).

[f. [II]r] IN<sup>a</sup> NOMINE DOMINI NOSTRI Ihesu Christi. Anno a nativitate eius millesimo quadringentesimo octuagesimo. Regnante serenissimo et illustrissimo domino nostro domino Ferdinando Dei gratia rege Sicilie Hierusalem et Hungarie regnorum vero eius anno vicesimo tertio. Foeliciter, amen. Die vicesimo mensis novembris quaterdecime indictionis. Nos Iohannes Dammianus de civitate Capue baiulus substitutus pro presenti anno quaterdecime indictionis per magnificum utriusque iuris doctorem dominum Berardinum de Montibus de Capua baiulum dicte civitatis Cap(uae) sui que districtus, notarius Loysius de Iulianis et Thomas de Stabile de Capua iudices ad causas penes dictum baiulum ordinatos et factos per universitatem et homines civitatis Capue pro dicto presenti anno quaterdecime indictionis, et notarius Barth(olomae)us de Iulianis de dicta civitate Cap(uae) dicte curie pro eodem presenti anno quaterdecime indictionis actorum magister, Dammianus de Stocco de dicta civitate Cap(uae) ad vitam ad contractus iudex, Paulus de Benedicto de eadem civitate Capue publicus per totum predictum regnum Sicilie regia auctoritate notarius et infrascripti liciterati testes ad hoc specialiter vocati et rogati, videlicet: reverendus dominus Mannus episcopus Sancte Agathes<sup>38</sup>, dominus Salvator Scaranus legum doctor, dominus Troyanus de Marçano legum doctor Pyrrus de Bucçectis, domnus Christoforus Magliocca, abbas Blasius Iaquinti, abbas Nicolaus Piçulus canonici Capuani, notarius Salvator Vicimis, notarius Lactantius de Marino, notarius Berardinus de Bullo, notarius Iacobus Caballucius, notarius Angelus de Dominico, Nicolaus Sicilianus, Petrus Paulus de Marino, Iohannes Calbinus, Nicolaus Antonius Cito, Franciscus Russus et Iohannes Miglocius de Capua presenti<sup>b</sup> scripto publico declaramus, notum facimus et testamur quod, cum nos prefati baiulus, iudices et actorum magister in sedili Iudicum Capue more solito singulis petentibus et conquerentibus iusticiam ministrando, [f. [II]v] comparuit ibidem coram nobis et nostra curia providus vir notarius Nicolaus Franciscus Piçulus de Capua syndicus syndicario nomine et pro parte dicte universitatis Capue et infrascripta regia et reginalia privilegia et capitula per infrascriptos reges et reginam universitati et

<sup>38</sup> Manno o Marino Morola, cittadino capuano, vescovo di Giovinazzo (Bari) dal 1462 al 1472, di Sant'Agata de' Goti (Benevento) dal 1472 alla morte, nel 1487: C. Eubel, *Hierarchia catholica medii aevii*, II, Monasterii 1914, pp. 170 e 81; G.B. Di Crollanza, *Dizionario storico-blasonico delle famiglie nobili e notabili italiane*, II, Pisa 1888, p. 99.

hominibus dicte civitatis Capue concessa coram nobis et nostra curia [sic] ostendit et presentavit ac publice legi fecit scripta siquidem in carta de pargameno et in carta papir(o), eorum veris et notis sigillis ac eorum propriis manibus subscripta et roborata, non viciata, non cancellata, non abrasa, non abolita nec in aliqua earum parte suspecta, sed sana et integra omnique prorsus vicio et suspicione carencia ut prima facie apparebant et erant prout sunt, nullo abdito, diminuto vel mutato, tenoris et continencie subsequentis: Ladizlaus Dei gratia Hungarie, Hierusalem et Sicilie, Dalmatie etc.

(...)<sup>c)</sup>

[f. 36r] quibusquidem<sup>d)</sup> regiis et reginalibus privilegiis et capitulis nobis et nostre curie per dictum syndicum ostensis et presentatis et per nos et nostram curiam bene visis et diligenter inspectis, prefatus syndicus quo supra nomine sponte sue vive vocis oraculo asseruit coram nobis quod, cum plerumque eveniat et accidere soleat sepe numero dicta originalia regia et reginalia, privilegia et capitula ad probationem et fidem contentorum in eis et unoquoque ipsorum deferri ad partes oporteatque, dictum syndicum quo supra nomine ac universitatem predictam, ceterosque et singulos homines tam in genere quam in spetie eadem originalia privilegia et capitula et quodlibet ipsorum ubique locorum dicti regni Sicilie in iudicio sive extra et coram quibuslibet potestatibus occasione premissa producere et presentare, quapropter idem syndicus nomine quo supra maxime dubitat atque veretur ne privilegia et capitula eadem seu quodlibet ipsorum, tum per viarum discrimina tum etiam per varias et diversas manus per quas solent ipsa deferri, posse deperdi, ammicti, lacerari, consumi vel quomodolibet destrui ac perire, obquod eidem syndico nomine quo supra ac dicte universitati et hominibus ipsius maximum preiudicium, dapnum et interesse afferri et generari posset; qua de re syndicus ipse nomine quo supra intendit dicta privilegia et capitula et unumquodque ipsorum transumptari et exemplari facere et de eis et quolibet ipsorum transumpti instrumentum habere pro cautela dicte universitatis et hominum ipsius per quod transumpti instrumentum quisque possit et valeat ubique locorum, cum expedierit fueritque oportunum, de privilegiis et capitulis memoratis plenam fidem facere; idcirco prefatus syndicus quo supra nomine nos predictos baiulum, iudices et actorum notarium requisivit et rogavit, actente nostrum super hoc officium, implorando ut dicta originalia privilegia et capitula transumptari exemplari, auctenticari et in presentem publicam formam reddigi faceremus ex nostri decreto insinuacione et officii potestate. Quas requisicionem et preces admictentes ut iustas, eo maxime quod officium nostrum [f. 36v] non debemus alicui de iure negare et presertim in his que respiciunt iustitiam et iuris modum non excedunt, propterea dicta originalia privilegia et capitula que et quodque ipsorum vidimus et legimus ut supra et erant prout sunt tenoris et continentie supradicte nullo abdito, diminuto, mutato seu subtracto, decrevimus propterea atque commisimus transumptanda, exemplanda, auctenticanda et in publicam formam ad instar libri pro maiori ipsorum observacione et presentantium comoditate reddigenda per manus dicti notarii Pauli de Benedicto per nos ad hec specialiter assumpti et vocati valitura et probatura proinde tam in iudicio quam extra quantum dicta originalia privilegia et capitula valent et probant, nostrum super hoc interponentes iudiciale decretum pariter et auctoritatem omni meliori via, iure et modo quibus interponi potest et debet, prout iura volunt et mandant, presentibus testibus supradictis ad id vocatis pariter et rogatis. Et<sup>e)</sup> ego predictus Paulus publicus ut supra notarius ad predicta omnia assumptus per dictos baiulum iudices et actorum notarium de mandato, permissu et decreto dicte curie dicta originalia privilegia et capitula sic ut predicatur ostensa et presentata per dictum syndicum quo supra nomine

que et unumquodque ipsorum vidi, legi et diligenter inspexi et erant pro ut sunt in serie supradicta non viciata, non cancellata, non abrasa, non abolita nec in aliqua eorum parte suspecta, copiam exemplavi et in publicam formam reddegi, transumptavi et presens exinde ad instar libri publicum confeci instrumentum ad cautelam prefate universitatis et hominum ipsius. Scriptum per manus mei prefati Pauli ad predicta requisiti et assumpti ut supra meo solito signo signatum subscriptumque, subscripcione mei qui supra baiuli ac nostrum qui supra iudicum ad causas et mei qui supra iudicis ad contractus ac mei qui supra actorum magistri curie baiuli supradicte subscriptorum liceratorum testium subscriptionibus roboratum. Quod scripsi ego prefatus Paulus publicus ut supra notarius [f. 37r], qui premissis omnibus pro notario rogatus interfui et meo consueto signo signavi .CA. .PU. .E.<sup>f)</sup>

(S)

† Ego<sup>g)</sup> Iohannes Dammianus qui supra baiulus predicta omnia et singula acta et celebrata fateor esse vera et me subscripsi.

† Ego notarius Loysius de Iulianis annalis qui supra iudex celebrata ut supra coram vobis fateor et me subscripsi.

† Ego Thomas de Stabile annalis iudex qui supra predicta celebrata ut supra fateor esse vera et me subscripsi.

† Ego notarius Barth(olomaeu)s qui supra actorum magister fateor omnia et singula acta ut supra esse vera et me subscripsi.

† Ego qui supra Dammianus ad contractus iudex (S).

[f. 37v] † Ego qui supra Salvator Scaranus de Magd(aloni) legum doctor testis interfui.

† Ego dominus Troyanus de Marzano de Capua legum doctor testis interfui.

† Ego Pirus de Buczettis de Capua testis interfui.

† Ego dopnus Cristoforus Maglyocha canonicus Capuanus testis interfui.

† Ego abbas Blasius Iaquentus canonicus Capuanus testis interfui.

† Ego abbas Nicolaus Piccolus canonicus Capuanus testis interfui.

† Ego notarius Lactancius de Marino testis sum.

† Ego Ioannes Battista Calbinus testis interfui.

† Ego notarius Berardinus de Bullo testis interfui.

† Ego notarius Angelus de Dominico testis interfui.

† Ego Nicolaus Sicilianus dompnus testis interfui.

† Ego Franciscus Russus de Capua testis interfui.

† Ego Petrus Paulus de Marino de Capua testis interfui<sup>h)</sup>.

<sup>a)</sup> La lettera I è inclusa in una miniatura raffigurante Capua, con decoro floreale che occupa tutto il margine sinistro (si veda fig. 3). <sup>b)</sup> Precede il segno di paragrafo in inchiostro rosso. <sup>c)</sup> La restante parte della pagina è lasciata bianca. Seguono, ai ff. 1-35 del Cartulario II, gli inserti dei 7 privilegi autentificati, a cominciare da quello di Ladislao, la cui intitulatio è qui citata.

<sup>d)</sup> Precede il segno di paragrafo in inchiostro rosso. <sup>e)</sup> Precede il segno di paragrafo in inchiostro blu. <sup>f)</sup> Il nome della città è scritto in lettere maiuscole distanziate in modo da occupare l'intera parte restante del rigo. <sup>g)</sup> Le sottoscrizioni, di 13 dei 18 testi citati nel protocollo, sono autografe (si vedano figg. 4-5). <sup>h)</sup> Segue l'autentica della Sommara: Die XXVIII maii 1506. Fit fides per dominos Regie Camere Summarie Neapolis qualiter retrospectus condan notarius Paulus de Benedictis de civitate Capue fuit publicus notarius et retrospectum signum est illud quod utebatur tamquam publicus notarius, et ad fidem excellens dominus Michael locumtenens se subscripsit et sigillum dicte Camere apponi iussit, cum subscripcione unius ex presidentibus et mei Francisci Coronati. Michael de Aflicto locumtenens Magne Camere. Hieronimus Sceva presidens. Franciscus pro magistro actorum. Alla sinistra delle ultime due sottoscrizioni è visibile l'impronta del sigillo circolare.

## 2. Privilegio di cittadinanza concesso dalla città di Capua a Antonio Carafa, conte di Rocca di Mondragone, Capua 20 febbraio 1516

Capua aveva ricevuto da re Ladislao d'Angiò-Durazzo, con diploma del 18 ottobre 1401, il privilegio di concedere la cittadinanza a qualsiasi persona ritenuta idonea, purchè fosse fedele al re («possitis et libere valeatis constituere, ordinare et recipere quascumque personas ydoneas, fideles tamen maiestatis nostre, de quibuscumque partibus oriundas mares et feminas in vestros et ipsius civitatis cives»)<sup>39</sup>. Il diritto, confermato da Carlo V nel 1518<sup>40</sup>, fu regolarmente esercitato nel XV e XVI secolo: generalmente la concessione di cittadinanza, a titolo gratuito o oneroso, era registrata in uno strumento notarile, oltre che nei quaderni del sindaco e poi del cancelliere capuano<sup>41</sup>. La decisione era presa dai sei eletti e dal sindaco, anche dopo che la Sommaria avocò tale competenza al Consiglio dei Quaranta con l'intervento del capitano (1491)<sup>42</sup>.

Il privilegio di cittadinanza che qui si pubblica, in favore del conte di Rocca di Mondragone, Antonio Carafa<sup>43</sup>, è invece in forma di diploma, una modalità che in effetti era prevista nella concessione di Ladislao del 1401<sup>44</sup>. I caratteri estrinseci del documento, probabilmente pergameneo (ci è pervenuta solo la registrazione), sono ricostruibili grazie al confronto con quello emesso l'anno prima in favore di Giovanni di Guevara, conte di Potenza, che aveva sposato una nobildonna capuana<sup>45</sup>. Il diploma del Guevara fu infatti il primo con queste solenni caratteristiche<sup>46</sup>, che innovavano la tradizione cancelleresca medievale esaltando in modo davvero irriuale l'autonomia e

<sup>39</sup> BMC, *Pergamene*, Cartulario II (*Libretto dei privilegi*), ff. 1r v: 1r, copia in Cartulario I, ff. 2-3 (*Libro d'oro*). Il privilegio è edito in *Le pergamene di Capua*, a cura di J. Mazzoleni, II/1, Napoli 1958, pp. 103-104, che lo trae dal *Libro d'oro*. La concessione, motivata dallo spopolamento della città a causa della guerra tra Ladislao e Luigi II d'Angiò e soprattutto della pestilenza del 1399 (A. Cutolo, *Re Ladislao di Durazzo*, Milano 1936, I, pp. 227-248, II, p. 115, nota 131), fu confermata il 4 aprile 1408, a causa di un gabellota capuano che non riconosceva ai nuovi cittadini le previste franchigie (copia in un processo tra l'università e alcuni privati del 1547, edita in *Le pergamene di Capua* cit., pp. 106-108).

<sup>40</sup> Manna, *Prima parte della cancellaria* cit., ff. 71r v.

<sup>41</sup> Si veda *supra*, nota 23. Tutte le concessioni di cittadinanza dal 1468 al 1588 sono elencate da Manna, che le ricavò dai libri di cancelleria, nel secondo repertorio cit., BMC, Top. Sp. 16 P, Rep. Capua Pl. 2 n. 186, ff. 100-108v. Anche nel XVI secolo i cittadini aggregati pagavano in denaro o in tratti di mura.

<sup>42</sup> 30 gennaio 1491. Il 15 marzo 1517 fu ribadito che non era consentito creare cittadini «senza farsi intendere al Consiglio»: Manna, *Prima parte della cancellaria* cit., f. 62v. La disposizione non fu però rispettata, come provano i casi qui presentati.

<sup>43</sup> Nipote di Malizia Carafa, Antonio fu prima conte, poi, dal 1519, duca di Rocca di Mondragone (Caserta): B. Greco, *Storia di Mondragone*, Napoli 1927, I, pp. 216-222.

<sup>44</sup> In cui si precisava che Capua poteva accogliere cittadini «ad licteras cum sigillo vestro seu instrumenta publica cum clausulis et sollempnitatibus oportunis»: BMC, *Pergamene*, Cartulario II (*Libretto dei privilegi*), f. 1r.

<sup>45</sup> Altobella di Capua, figlia di Fabrizio, di cui aveva ereditato le proprietà in città, motivazione questa che viene citata nella decisione di conferirgli la cittadinanza. La decisione e il privilegio sono in BMC, *Archivio*, 11, ff. 115-116. I di Capua erano una delle più importanti famiglie nobili della città.

<sup>46</sup> Questa conclusione è avvalorata da una lettera di Pompeo Colonna (per il quale si veda *infra*, nota 54), al quale l'università di Capua offrì la cittadinanza l'8 giugno 1507. Si tratta della prima concessione a personaggi di rango, non dunque a persone effettivamente abitanti in città e interessate ad acquisirne i privilegi. Ringraziando i capuani, Colonna fece riferimento alla «carta de la electione facta in persona mia» (lettera del 15 gennaio), una definizione che non si attaglia ad un privilegio (BMC, *Archivio*, 7, ff. 6v, 11v-12r num. or., 4v, 9v-10r num. moderna). Del resto, l'elenco di Manna citato *supra*, nota 41, parla per la prima volta di privilegio a proposito del Guevara.

la potenza della città. Nell'intestazione, il nome di Capua e del beneficiario erano tracciati in lettere capitali miniate in oro. È tracciato nello stesso modo anche il nome del sovrano regnante<sup>47</sup>, che però compare soltanto nella parte finale del documento, dove si invoca il rispetto del privilegio da parte dell'autorità sovrana, con implicito richiamo al dettato del diploma di Ladislao. Dopo l'*intitulatio*, del tutto diversa da quella abituale («Capuane civitatis regimen et auctoritas»)<sup>48</sup>, e l'arenga, vengono elencati singolarmente i sei eletti e il sindaco, i quali sottoscrivono di propria mano come facevano i sovrani e i viceré. Per comprendere la pregnanza di questa forma documentaria, si tenga presente che il protocollo dei privilegi emanati dai viceré si apriva sempre con l'intitolazione regia in nominativo, e soltanto dopo veniva il nome del funzionario, che dal sovrano derivava la sua autorità, laddove la concessione di cittadinanza è in questo atto promanazione diretta della città, espressione di volontà del suo governo. La sottoscrizione del cancelliere della città (con relativa formula), le vidimazioni dei due avvocati (soltanto nel privilegio per Carafa) e la nota di registrazione imitano i privilegi regi per posizione, formule, grafismi.

Tale solennità era giustificata dal rango del personaggio e dall'importanza del momento. La concessione è infatti utilizzata strumentalmente, per porre termine ad una lite giudiziaria, cominciata due anni prima, dopo che il Carafa, cittadino napoletano, si era rifiutato di pagare la scafa al castellano di Castelvoturno, possesso di Capua<sup>49</sup>. La richiesta di divenire cittadino, che comportava ovviamente la franchigia dal dazio, fu presentata dallo stesso conte l'8 febbraio 1516 (ma l'idea era già stata ventilata precedentemente), tramite un inviato, tale Antonino, che parlò durante una riunione degli eletti, affiancati da altri dodici capuani (divisi equamente tra cittadini e gentiluomini). Capua, su consiglio del proprio avvocato, Panfilo Mollo<sup>50</sup>, accettò la proposta per chiudere un contenzioso che, a causa del prestigio della parte avversa, rischiava una conclusione sfavorevole per la città, istituendo per di più un precedente che anche altri napoletani avrebbero potuto sfruttare<sup>51</sup>. Il privilegio fu redatto da Mollo e da un

<sup>47</sup> «Quale privilegio è stato de la forma videlicet: lo primo virgulo de lictera grande de oro quale distano *Capuane civitatis*, lo nome de lo dicto don *Joanne de Ghivara*, similiter parte de oro, et *Ferdinando* similiter de lettere de horo»: BMC, *Archivio*, 11, f. 116r (in corsivo le parole sottolineate nell'originale). Ferdinando è naturalmente il Cattolico.

<sup>48</sup> Il bando già ricordato (*supra*, nota 21) aveva la tradizionale intestazione «Noi electi al regimento de la magnifica città de Capua per la presente notificamo».

<sup>49</sup> Manna, *Prima parte della cancellaria* cit., ff. 47r-48r.

<sup>50</sup> Mollo, capuano, già al servizio di Giovanni Battista Marzano, autore di glosse sulle costituzioni di Napoli: si veda L. Giustiniani, *Memorie storiche degli scrittori legali del regno di Napoli*, Napoli 1787-1788, II, p. 141. Lui e Marchese sono i primi avvocati di Capua di cui era a conoscenza Manna, *Prima parte della cancellaria* cit., f. 1r (si veda *infra*).

<sup>51</sup> BMC, *Archivio*, 11, ff. 197r-201r, 206v-209r. L'8 febbraio Giacomo di Capua, uno degli eletti, convocò i suoi colleghi e il sindaco per presentare la proposta della cittadinanza a Carafa. Mollo, che era presente, consigliò di accettare la proposta: la vittoria in sede giudiziaria era infatti incerta, perché non era stato possibile procurarsi dei testi, evidentemente intimoriti dal barone («non è stato nesciuno de li dicti arrendatori [dei proventi e scafa di Castelvoturno] che havessero voluto deponere et testificare che dicto conte né alcuno de soa fameglia havesse mai pagato passandono per dicta scapha»: f. 197v). Secondo Mollo la questione andava risolta «consultatamente et con bone clausole». Benché qualcuno ritenesse necessario convocare il Consiglio in seduta plenaria, «per altra volta esserene facta parola», i più giudicarono che gli eletti avessero facoltà di decidere in merito «absolutamente» (f. 198r: si era dunque persa memoria della disposizione del 1491). Un collegio, costituito dagli eletti, dal sindaco e da altre dodici persone, come già detto, si riunì il giorno stesso per incontrare l'inviato di Carafa e rispondergli ufficialmente. L'iniziativa di un nobile capuano, in questo caso Giacomo di Capua, il primo dell'intitolazione del privilegio, e l'integrazione degli eletti con una piccola rappresentanza, scelta per cooptazione, di membri del



suo collega, il giurista Giovanni Marchese, i quali aggiunsero al testo già utilizzato per il Guevara le clausole di garanzia per Capua: il privilegio non poteva essere usato ai danni dell'università, i cui statuti Carafa si impegnava a rispettare; alla franchigia del conte rispetto ai dazi capuani doveva corrispondere la franchigia dei cittadini capuani nel suo stato feudale; e, infine, il barone, che avrebbe partecipato alle contribuzioni fiscali capuane, si impegnava ad acquistare una dimora degna all'interno della città e a risiedervi occasionalmente – un obbligo questo che richiama l'istituto del cittadinoico nei Comuni medievali. Il 20 febbraio il privilegio, letto due volte dal cancelliere nell'abitazione del di Capua, alla presenza degli eletti, del sindaco e dei due giuristi, fu consegnato al Carafa in una cerimonia solenne, durante la quale il barone «fo amorevolmente admissio et recepto ad osculum pacis ut moris est»<sup>52</sup>.

In tutta la prima metà del XVI secolo sono diversi i casi di cittadinanze elargite da Capua a scopo politico, a baroni o funzionari del regno, con i quali si parlava il linguaggio della fratellanza e delle reciproche "offerte", tipico della diplomazia quattrocentesca<sup>53</sup>. L'iniziativa è presa dall'università o dall'interessato, che talvolta si è imparentato con donne capuane: ricordiamo Pompeo Colonna (1507), che aveva combattuto nel regno con Consalvo de Córdoba e che sarebbe diventato, ormai cardinale, viceré di Napoli; Bernardino Martirano, segretario del regno (1532); Giovan Battista Ogeda, presidente della Sommaria, che chiese lui stesso il privilegio (1557); esponenti della nobiltà come Alessandro Capece (che praticò l'*osculum pacis*, 1513), Federico di Monforte (1515), Vincenzo Del Balzo (1515)<sup>54</sup>. Con Giovanni Tommaso Carafa, conte di Maddaloni, e

reggimento erano prassi abituale nella Capua quattro e cinquecentesca.

<sup>52</sup> BMC, *Archivio*, 11, f. 207v. La minuta del privilegio era stata «ben vista e consultata» dai due giuristi.

<sup>53</sup> Sia Antonino sia il conte, nel presentarsi agli eletti capuani, utilizzarono una formula molto diffusa nell'oratoria pubblica quattrocentesca, quella definibile come *persona e stato per voi*, corrispondente alle rituali "offerte" che seguivano ai "saluti e conforti" in ogni ambasceria: «offerendo da parte del dicto signor conte lo stato, la robba, li figli et la propria vita (...) in servitio et honore de dicta città et soi citadini» (Antonino, BMC, *Archivio*, 11, f. 199v). Tipico della tradizione retorica medievale era anche il richiamo alla fratellanza: «fo (...) pregato (...) lo volessero acceptare per fratello et citatino de questa magnifica città de Capua, offerendose in servitio et honore de quella exponere lo stato et la proprio [sic] persona» (Carafa, f. 207r). Si veda F. Montuori, F. Senatore, *Discorsi riportati alla corte di Ferrante d'Aragona. Atti del Quinto colloquio italo-francese Discorsi pronunciati, discorsi ascoltati: contesti di eloquenza tra Grecia, Roma ed Europa*, Napoli-Santa Maria di Castellabate 21-23 settembre 2006, a cura di G. Abbamonte, M. Miletti e L. Spina, in corso di stampa.

<sup>54</sup> Secondo repertorio di Manna cit.; BMC, Top. Sp. 16 P, Rep. Capua Pl. 2 n. 186, ff. 100-108v. Per Colonna si veda F. Petrucci, in *Dizionario biografico degli italiani*, 27, Roma 1982, pp. 407-412; per Martirani, che fu anche poeta, L. Accattatis, *Le biografie degli uomini illustri delle Calabrie*, Cosenza 1869, II, p. 2. Per Ogeda, presidente della Sommaria nel 1554-1555 e 1557-1558: G. Toppi, *De origine omnium tribunalium*, Napoli 1655-1666, III, p. 100. Per tutti costoro viene citato in genere il privilegio solenne con «lettere d'oro». Per altri, che più modestamente aspiravano alla cittadinanza perché immigrati da tempo in città (non casualmente le aggregazioni sono numerose dopo il sacco di Capua del 1501), continuano ad essere richiesti versamenti di denaro, con cifre variabili, e prestazioni d'opera o – forse – finanziamenti di segmenti della murazione cittadina. Essi ricevevano tuttavia un documento (contratto notarile o privilegio in forme meno solenni – la «carta de la electione» citata *supra*, a nota 46), perché troviamo un Sebastiano Cennamo che nel 1570 chiese il rinnovo del privilegio concesso nel 1505 al padre, originario di Maiori. Il rinnovo fu chiesto nel 1508 anche da Paolo Santillo, che aveva perso il privilegio durante il sacco. Un freno alle cittadinanze per finalità politiche fu forse l'inserimento nel privilegio della clausola «tamdiu gaudeant, quamdiu habitant», ribadita nel 1569, non applicata nel caso dell'Ogeda (Manna, *Prima parte della cancellaria* cit., f. 63v e secondo repertorio sopra cit., ff. 100-108v).

con il conte di Montesarchio (1526) si pattuì la reciprocità della franchigia<sup>55</sup>, come con il conte di Rocca di Mondragone.

La transazione con Antonio Carafa non ebbe però buon esito: dopo che una masnada di uomini del conte aveva assaltato la dogana di Castelvolturmo, il barone fu privato della cittadinanza il 20 settembre 1519<sup>56</sup>.

Testo

*Il governo di Capua concede la cittadinanza a Antonio Carafa, conte di Rocca di Mondragone, che potrà godere pienamente dei conseguenti privilegi e franchigie, a condizione che egli rispetti gli statuti della città, conceda ai cittadini capuani franchigia nel suo stato feudale, prenda casa in città, partecipi alle contribuzioni fiscali.*

BMC, *Archivio*, 11, ff. 207v-209r. Registrazione nel libro di cancelleria di mano di Giacomo di Benedetto, cancelliere di Capua.

CAPUANE CIVITATIS regimen et auctoritas. Illos dumtaxat ad numerum et civium suorum consortium admittit quos pre ceteris novit nobilitate, fide, prudentia ceterisque bonis moribus alios ante ire, quorumque prestantia civitas ipsa augeri valent et floreat. Qua consideratione commoti nos Iacobus de Capua, Angelus Russus, Antonius de Gallucio, Petrus Cola Macziocia, Antonius de Cobucio et notarius Thomas de Dominico sex electi et rectores ad regimen dicte civitatis ac Ioannes Matheus Sarczutus syndicus sindicario nomine et pro parte universitatis et hominum civitatis predicte, qui ex regali munificentia possumus et valemus quoscumque mares et feminas, fideles tamen regios, in nostros cives assumere<sup>57</sup>, qui eis de gratiis pociantur et gaudeant quibus alii originarii cives nostri gaudere soliti sunt ac potiri et frui possunt et debent, vos, excellentem dominum dominum Antonius Carrafam de Neapoli comitem Rocce Montisdragonis cuius fidem, benivolentiam, gratiam et beneficentiam erga nos et cives nostros ex multis rerum argumentis cumprobata et expertam habemus in aliqualem gratitudinis nostre vicem et testificationem vestrosque filios et heredes legitimos natos iam et in antea nascituros im perpetuo ex potestate predicta nobis concessa omnibus melioribus via, causa, iure et modo quibus melius possumus et debemus, facimus, creamus, ordinamus, recipimus, admittimus et agregamus in civium atque nobilium nostrorum numero et consortio, volentes et decernentes expresse, scienter, consulto et deliberat(o) quod vos, vestrique filii et heredes ac successores im perpetuum valeatis et possitis, et quilibet vestrum valeat et possit

<sup>55</sup> In questi casi decise il Consiglio con scrutinio segreto: Manna, *Prima parte della cancellaria cit.*, ff. 68rv; BMC, *Archivio*, 13, ff. 466r, 468v-469v. Il conte di Montesarchio dovrebbe essere Giovan Vincenzo Carafa.

<sup>56</sup> Il viceconte «con alcuna conventicula de gente havea rocta la foce dell'acqua deli Vagnali de Castello ad Mare del Volturmo, quale per tanto tempo, che non è memoria (...) in contrario, era stata della università et in potere de quella» (il luogo della scorribanda è lo stesso cui faceva riferimento il privilegio: si veda l'edizione *infra*). In ottemperanza ad una clausola del privilegio («per essere venuto contro l'università»), i consiglieri con «decreto omnino irrevocabile in pleno consiglio lo privano et lo reputano per privato» (BMC, *Archivio*, 13, ff. 44v-45r). Nonostante una convenzione del 1520, il contenzioso continuò per diversi decenni (almeno fino al 1566), passando al figlio del conte, il principe di Stigliano Luigi (Manna, *Prima parte della cancellaria cit.*, ff. 47v-48r). Un altro caso di revoca per violazione dei privilegi cittadini è quello di Giovanni di Fulgione, la cui cittadinanza fu invalidata il 5 febbraio 1516: BMC, *Archivio*, 14, f. 196v.

<sup>57</sup> È una citazione letterale del diploma di Ladislao; si veda *supra*, testo corrispondente a nota 39.

tam in hac civitate Capuana eiusque territorio et districtu quam in omnibus terris et castris ipsius civitatis, eciam in Aqua Bagnani nostri Castri Maris de Vulturno, quam etiam in cuiuslibet huius regni partibus potiri, gaudere et frui omnibus et singulis favoribus, libertatibus, prerogativis, immunitatibus, franchitiis, exemptionibus, gratiis, honoribus et privilegiis quibus ceteri et quicumque nostri originarii maiores et excellentiores cives gaudeant gaudere soliti sunt et possunt<sup>a)</sup>, maxime circa solutiones omnium et quarumcumque cabellarum, passagiorum, scapharum, dohane et frayelli<sup>58</sup> in locis, terris, castris et aliis partibus regni predicti, cessante tamen omni fraude, declarantes expresse quod ipse excellens dominus comes et dicti sui legitimi filii, heredes ac successores quicumque debeant predictae universitati, civibus et hominibus habitantibusque in dicta civitate Capue eiusque territorio, casalibus et districtu tantum a data presentium statim ad unguem observare et observari facere realiter et cum effectu omnia et singula capitula, statuta etiam iurata, privilegia, ordinationes, gratias, litteras, immunitates, exemptiones et franchitias eius per retroreges huius regni concessas et confirmatas ac concessa et confirmata in dicta terra Rocce Montis Dragonis eiusque territorio et districtu, et in aliis terris, castris et locis ipsius excellentis domini comitis et ditorum suorum legitimorum filiorum, heredum et successorum, et presertim circa solutionem omnium et quarumcumque cabellarum, passagiorum et dohane et aliorum quorumcumque directum tam ordinariorum quam extraordinariorum, intus castris et locis predictis dicti excellentis domini comitis, et prout in eis et quolibet ipsorum continentium, quorum tenores habeantur hic pro sufficienter expressis, specialiter et singulariter declaratis, etsi de verbo ad verbum ac specialis ac singularis mentio de illis et quolibet ipsorum facta esset ad dictum et omnem alium meliorem finem et effectum legibus, constitutionibus, ritibus, usibus, consuetudinibus et aliis non obstantibus quibuscumque; hac<sup>b)</sup> etiam lege et conditione expresse declarata quod dictus excellens dominus comes pro se suisque legitimis filiis, heredibus et successoris predictis intra terminum trium annorum teneatur tenere et habere domum propriam ad sui voluntatem sibi condecemem in hac civitate Capue, et in ipsa civitate aliquando pro habitatione habere iuxta formam privilegiorum de civibus creandis concessorum, aliter et si per partes predictas et quodcumque fuerit contraventum presens privilegium nullius censeatur roboris et effectus; et denique prefatus excellens dominus comes et sui legitimi filii et heredes ac successores ut supra debeant se gerere et exercere ut boni et veri cives facere tenentur ac supportare onera quaecumque civibus imponentia et in omnibus et per omnia cum civibus propriis eiusdem civitatis concurrere, contribuere et intervenire pro bono publico ipsius civitatis et aliaque quilibet boni cives pro patria facere tenentur; recipientes pro inde in signum bonorum civium eundem excellentem dominum comitem presentem petentem et volentem pro se et dictis suis legitimis filiis, heredibus et successoris ut supra ad osculum pacis et p(romissi)onis per dictum syndicum ut moris est et in perpetuam expeditionem; requirentes expresse ex debito caritatis et humanitatis officio ex parte serenissimorum dominorum nostrorum Iohanne regine et domini Caroli principis<sup>59</sup> omnes et singulos presentes et futuros, ad quas presentes nostre littere fuerint quomodolibet presentatae, ut, quatenus ad eos et quemlibet ipsorum spectat et pertinet, admictere, recipere et observare procurent. In quorum certitudinem et fidem has nostras litteras in forma privilegii fieri et scribi mandamus

<sup>58</sup> Il *flagello* o *falangaggio* era il diritto di attracco o di costruzione di un attracco mediante pali piantati nel fondale.

<sup>59</sup> Giovanna la Pazza e il figlio, futuro Carlo V.

per infrascriptum nostrum dicteque civitatis cancellarium manibus nostris subscriptas et roboratas ac munitas et sigillatas magno et solito sigillo civitatis predicte. Dat(um) Capue die XX<sup>o</sup> mensis februarii quarte indictionis millesimo quingentesimo decimo sexto regnantibus prefatis serenissimis et potentissimis dominis<sup>c)</sup> nostris dominis Ioanna regina et Carolo principe Castelle, Aragonum, utriusque Sicilie, Hierusalem etc., regni vero eorum huius Sicilie citra farum anno primo. Feliciter, amen.

Jacomo de Casa de Capua electo mano propria.

Angelo Russo electo mano propria.

Antonio de Galluczio electo mano propria.

Petricola Macziocta quo supra mano propria.

Antono de Cobuczio quo supra mano propria.

Notarius Thomas de Dominico quo supra mano propria. Electi<sup>d)</sup>.

Johanne Matheo Sarczuto sindaco mano propria.

Vidit Pamphilus Mollo.


Vidit Iohannes Marchesius.

Magnifici electi mandant mihi notarius

Iacobo de Benedictis<sup>e)</sup>.

Registrata in registro cancellarie penes cancellariam dicte civitatis<sup>f)</sup>.

<sup>a)</sup> Il privilegio differisce da quello per Guevara sopra ricordato per tutta la parte che segue, da maxime al periodo che precede la formula *requirentes expresse*. Nel privilegio per Guevara manca anche la citazione dell'Aqua Bagnani, dove si trovava la scafa contestata da Carafa. <sup>b)</sup> *hac corr. da hanc.* <sup>c)</sup> *Segue domini dep.* <sup>d)</sup> Le sei sottoscrizioni sono evidenziate al margine destro da una parentesi, cui si affianca la definizione comune *electi*. <sup>e)</sup> La sottoscrizione, delimitata da un segno a sinistra, è su due righe, come nei privilegi regi. <sup>f)</sup> Nota al centro del foglio, con tipico prolungamento delle aste nell'abbreviazione per Registrata.




1. Lettera di Ferrante d'Aragona a giudici della Vicaria, 12 novembre 1476: escatocollo e note cancelleresche, BMC, Archivio, ms. 100, f. 16.






3. *Libretto dei privilegi* di Capua (1480). Primo foglio con la rappresentazione della città, BMC, Pergamene, 335, f. [Iir].



4. Libretto dei privilegi di Capua (1480). Parte finale dell'autentica giudiziaria con i signa del notaio e del giudice ai contratti, BMC, Pergamene, Cartulario II, f. 36v.





5. Libretto dei privilegi di Capua (1480). Sottoscrizioni finali dell'autentica giudiziaria e autentica apposta dalla Sommaria il 28 maggio 1506: è visibile la traccia del sigillo circolare, BMC, Pergamene, Cartulario II, f. 37r.

*Autorizzazione uso immagini*

Foto 1, 3, 4, 5: Autorizzazione della Provincia di Caserta con nulla osta n. 0019087 classifica I.3 del 29.01.2008.

Foto 2: Autorizzazione dell'Archivio di Stato di Milano in data 15.11.2007, n. 6735/IX.5.2 n. d'ordine 33/07.